

## **La figura dell'educatore nei servizi sociali e socio-sanitari a fronte della nuova regolamentazione in materia di professioni pedagogiche ed educative - L. 55/2024**

*a cura della Commissione Giuridica – Uneba nazionale*

**Da mercoledì 8 maggio 2024** entra in vigore la [L. 55/2024](#) contenente le "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali".

La legge prevede l'istituzione di **due differenti albi - dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici** - nell'ambito del costituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

La legge 55/24 definisce le professioni operanti in campo pedagogico ed educativo, indicando i requisiti per il loro esercizio.

Le due figure dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici si affiancano a quella dell'educatore socio-sanitario.

Fermo l'obbligo di iscrizione all'albo di competenza, le professionalità si distinguono sia sotto il profilo formativo che, di conseguenza, sotto il profilo operativo.

### **I REQUISITI PER LA PROFESSIONE – COSA SERVE PER DIVENTARLO**

**Per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico** è necessario il diploma di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (L19)

**Per l'esercizio della professione di pedagogista** è necessario, indifferentemente, il diploma di laurea specialistica o magistrale in: Programmazione e gestione dei servizi educativi (LM-50); Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57); Scienze pedagogiche (LM-85); Teorie e metodologie dell'elearning e della media education (LM-93).

Non sono esclusi dall'esercizio della professione coloro che hanno conseguito la laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99.

Possono, infine, esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati ed i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

**Per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario** è necessario il diploma di laurea in Educazione Professionale, abilitante alla Professione sanitaria di Educatore Professionale (classe L/SNT2), fermo

restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della sanità 520/1998.

#### L'ATTIVITA' PROFESSIONALE – COSA FA

L'ambito dell'attività professionale è differente a seconda della figura di riferimento.

**Il pedagogo** è lo specialista dei processi educativi ed opera in campo pedagogico, educativo e formativo. La sua attività è rivolta indifferentemente alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali ed alla comunità in generale. In particolare, può operare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario, socio-sanitario, pur, per quest'ultimo, nel limite degli aspetti socio-educativi.

**L'educatore professionale socio-pedagogico** opera nei servizi socio-educativi ed in quelli socio-sanitari, pur, per quest'ultimo, nel limite degli aspetti socio-educativi. Il suo intervento è fondamentalmente rivolto a persone in difficoltà o in condizioni di disagio nei confronti della quali svolge un'attività volta al perseguimento di obiettivi di crescita, inserimento o reinserimento sociale, in collaborazione con altre professionalità.

**L'educatore professionale socio-sanitario** opera nei servizi e nei presidi sanitari e socio-sanitari e, ai sensi del DM 8.10.1998 n. 520, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, attua specifici progetti educativi e riabilitativi rivolti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana.

#### A QUALE ALBO BISOGNA ISCRIVERSI PER ESERCITARE LA PROFESSIONE

Oltre alle differenze in ordine ai requisiti e agli ambiti di operatività delle categorie professionali di cui alla L. 55/24, è necessario ricordare che i professionisti, per esercitare la propria attività, saranno tenuti all'adempimento di un ulteriore onere: l'iscrizione all'apposito albo che verrà prossimamente istituito.

**Per l'esercizio della professione di pedagogo** sarà necessaria l'iscrizione all'albo dei pedagogisti istituito nell'ambito dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

**Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia** di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, invece, sarà necessaria l'iscrizione all'albo degli educatori professionali

socio-pedagogici, istituito sempre nell'ambito dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.

Si conferma, infine, che **l'educatore professionale socio-sanitario, ai fini dell'esercizio della professione**, è tenuto ad iscriversi all'albo degli educatori professionali, già istituito con D. M. 13 marzo 2018, che rientra nell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP).

## QUALI REQUISITI SERVONO PER ISCRIVERSI ALL'ALBO

Fermo restando che il professionista dovrà essere in possesso dei titoli specifici, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Ordine sono i seguenti:

- essere cittadini italiani o europei
- non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione
- avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione
- avere la residenza in Italia o dimostrare di risiedere all'estero se si svolge servizio fuori dal territorio nazionale.

Saranno iscritti agli albi tutti coloro che risultano in possesso dei titoli specifici.

Ritiene opportuno evidenziare che, in sede di prima applicazione della norma, previa presentazione di domanda entro novanta giorni dalla data di nomina del commissario deputato alla formazione degli albi, l'iscrizione è consentita...

### **...All'albo dei pedagogisti a:**

- professori universitari ordinari e associati
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel settore pubblico un posto di ruolo come pedagogisti
- laureate e laureati nelle discipline del settore
- coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche, ottenendo riconoscimenti in questo campo a livello nazionale o internazionale

### **All'albo degli educatori professionali socio-pedagogici a:**

- coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia
- laureate e laureati in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico
- coloro ai quali è riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi
- laureati e laureate in Scienze dell'educazione e della formazione (classe di laurea L-19, ex L-18)